



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE n. 9 del 12 maggio 2020

ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATI

OGGETTO: L.R. 15 marzo 2002, n. 13, Artt. 4 e 4 bis - Spesa di funzionamento e aggiornamento e Spesa per il personale dei Gruppi Consiliari, assegnazione contributi, determinazione tetto massimo e ripartizione budget.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione Calabria rubricato "Gruppi Consiliari", e, in particolare:

l'art. 23 che al comma 1 stabilisce "Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni";

l'art. 27 che al comma 4 sancisce "l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio";

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, per quanto riguarda le spese del personale dei gruppi consiliari, dispone all'art. 2, comma 1, lettera h), l'obbligo per le regioni di stabilire per le legislature successive a quella in corso l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna Regione;

Evidenziato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in seguito denominata Conferenza Stato - regioni, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha individuato il parametro omogeneo, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 174/2012, in un tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari equivalente al costo di una unità di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato – da soggetti pubblici o privati – allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare;

Rilevato che tale disposizione è stata recepita dall'art. 4 bis della Legge Regionale 15 marzo 2002, n. 13, recante "Spese per il personale";

Rilevato che l'art. 4 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, recante " Spese di funzionamento e aggiornamento" , assegna a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio Regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5000,00 (Cinquemila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,05 (Zero/05) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella Regione e che le somme non spese nell'anno di riferimento possono essere utilizzate dai Gruppi Consiliari nell'esercizio finanziario successivo;

Considerato che, ai fini della determinazione del costo di una unità di categoria D6, comma 1, dell'art. 4 bis della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, sono stati riportati gli elementi già previsti nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 25 del 26 maggio 2015:

STIPENDIO TABELLARE PER 12 MESI	INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE	INDENNITÀ DI COMPARTO	TREDICESIMA MENSILITÀ	ONERI RIFLESSI	TOTALE
28.342,72	212,52	622,80	2.379,60	11.302,74	42.860,38

Stabilito, pertanto, il tetto massimo della spesa annua per il personale dei gruppi consiliari, con riferimento alla undicesima legislatura, che è determinato nell'importo complessivo di **euro 1.328.671,78** (€ 42.860,38 per 31 consiglieri);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 5 del 09/04/2020 relativa alla costituzione dei Gruppi consiliari ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e dell'art. 13 del Regolamento Interno del Consiglio regionale;

Verificato che i gruppi consiliari costituiti presso il Consiglio regionale sono 10 (dieci) per un totale di 31 consiglieri;

Visto l'art. 4, comma 5, della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, rubricato "Spese di funzionamento e aggiornamento" che al comma 5 stabilisce "E' esclusa in ogni caso la contribuzione in favore dei partiti e movimenti politici, nonché di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni", e che al successivo comma 6 dispone che l'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale;

Accertato che il Gruppo consiliare Misto risulta composto da un solo consigliere;

Ritenuto, pertanto, di non dover procedere all'assegnazione del contributo in favore del predetto Gruppo Misto in quanto ricadente nella fattispecie di esclusione come sopra prevista dall'art. 4, comma 5, della L.R. 13/2002 e non rientrante nella clausola di salvezza prevista dall'ultima parte del succitato comma;

Viste le tabelle "A" e "B", allegata come parte integrante al presente atto, nelle quali sono esposti i dati relativi alla composizione dei singoli Gruppi e il riparto del budget su base annuale e mensile;

Precisato che la suddetta ripartizione decorre dal 27 marzo 2020 fino al termine della legislatura, salvo rideterminazione del budget in caso di eventuale variazione nella composizione numerica dei Gruppi consiliari;

Ritenuto, pertanto, che gli importi delle tabelle "A" e "B" potranno subire variazioni conseguenti alla composizione dei Gruppi consiliari;

Dato atto che, di conseguenza, saranno sottoposte all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza solo le modifiche che comportano una diversa quantificazione del budget derivante dalla variazione della composizione dei Gruppi consiliari;

Ritenuto di dover demandare al Settore Bilancio e Ragioneria la verifica dell'andamento della spesa, il controllo del Budget assegnato e l'erogazione del contributo spettante ai singoli gruppi;

Visto l'art. 23 dello Statuto regionale;

Richiamati

- il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

- il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, rilasciato dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Bilancio e Ragioneria e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

Su proposta del Settore Bilancio e Ragioneria;

a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di definire il costo complessivo della unità di cat. D posizione economica D6, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 bis della L.R. 13/2002 in **euro 42.860,38**;
2. di stabilire, conseguentemente, il tetto massimo dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 13/2002 recante "Spese per il personale", in euro 1.328.671,78 (€ 42.860,38 per 31 consiglieri);
3. di assegnare a ciascun Gruppo consiliare un contributo per le spese di funzionamento e aggiornamento così come di seguito stabilito, in conformità dell'art. 4 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13:

Spese funzionamento annuale art. 4 c.1 L.R. 13/2002		Totale annuo singolo consigliere
Quota per singolo Consigliere	Quota "abitante" per singolo consigliere	
5.000,00	3.159,76	8.159,76

4. di escludere, per le motivazioni esposte in premessa, il Gruppo Misto, composto da un solo consigliere, dall'assegnazione dei contributi per le spese di personale e per le spese di funzionamento e aggiornamento (fermo restando il ripristino del conferimento dei contributi stessi, in caso di variazione numerica del Gruppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente);
5. di ripartire la spesa complessiva, così come determinata nei punti 1, 2 e 3, tra i Gruppi consiliari, come da tabelle "A" e "B" che formano parte integrante del presente provvedimento;
6. di stabilire che la suddetta ripartizione decorre dal 27 marzo 2020 fino al termine della legislatura, fatta salva una diversa quantificazione del budget a seguito di una diversa composizione dei gruppi;
7. di stabilire che eventuali modifiche del budget, derivanti da una diversa composizione dei Gruppi consiliari, saranno operate dal Settore Bilancio e Ragioneria, senza ulteriore atto, a seguito della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di variazione della composizione dei Gruppi stessi;
8. di demandare al Settore Bilancio e Ragioneria la gestione ed il monitoraggio della spesa del personale assegnato ai Gruppi consiliari e l'erogazione ai singoli Gruppi del contributo mensile, previa verifica del budget assegnato;

9. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, al Segretario Generale, al Direttore Generale, al Settore Bilancio e Ragioneria ed al collegio dei Revisori dei Conti, nonché agli Onorevoli Presidenti dei Gruppi consiliari e all'Ufficio di Gabinetto per opportuna conoscenza;
10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Domenico Tallini